



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 31 DEL 1 Giugno 2018

OGGETTO: Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 recante misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l'anno 2018, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

**Visto** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

**Visto** il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;

**Considerato** il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

**Visti** i risultati dell'attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2017, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

**Considerato** che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore;

**Ritenuto** pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un'azione di contrasto della cicalina *Scaphoideus titanus*, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000;

**Vista** la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

DECRETA

1. l'intero territorio della Regione è riconosciuto zona di insediamento di flavescenza dorata ai sensi dell'art. 5 del DM 31 maggio 2000;
2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000:

- a. nei vigneti, sia produttivi che non ancora in produzione, ove è accertata la presenza di *Scaphoideus titanus* è fatto obbligo ai conduttori di:
- **eseguire un intervento insetticida** nei confronti del vettore *Scaphoideus titanus*;
  - nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, **eseguire interventi insetticidi** con i prodotti fitosanitari ammessi – sali potassici di acidi grassi, piretrine pure – adottando una strategia che garantisca un sufficiente controllo di *Scaphoideus titanus*;
- b. gli interventi insetticidi di cui alla lettera a), primo trattino, possono coincidere con il trattamento contro la seconda generazione di tignoletta della vite (*Lobesia botrana*), laddove siano presenti entrambi i fitofagi;
- c. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:
- **obbligo di effettuare tre interventi insetticidi** contro lo *Scaphoideus titanus* nei campi di Pianta Madre (PMM), Pianta Madre Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
    - il primo diretto verso le forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente entro la metà di giugno;
    - il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;
    - il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente verso la metà di agosto;
- d. per il controllo di *Scaphoideus titanus* andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano in etichetta l'indicazione delle/a cicaline/a. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dal U.O Fitosanitario;
- e. per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura e ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione del cotico erboso sottostante il vigneto. I trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso e sua completa essiccazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4);
- 3) l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 5) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Firmato:* Dott. Giovanni Zanini